

INDICE:

- [Enpaf – riepilogo iniziative in corso](#)
- [Come calcolare crediti da ottenere nel triennio 2017/2019](#) **NEW**
- [AIFA: nota informativa importante ADENURIC \(febuxostat\)](#) **NEW**
- [Corsi ecm novità: integrazione dossier formativo e riduzione debito formativo per i sanitari presso zone colpite da eventi sismici](#) **NEW**
- [Ministero della salute: avvertenza per l'etichettatura di integratori contenenti estratti e preparati di piante del genere curcuma](#) **NEW**
- [Ministero della salute – formalismi ricetta veterinaria elettronica](#) **NEW**
- [DM 10/04/2019 – Modifica al DM 19/05/2005 sulle modalità di attuazione dell'art.7 della L.376/2000 in materia di farmaci contenenti sostanze dopanti](#) **NEW**
- [Ministero della salute – campagna di comunicazione sulle malattie trasmesse da zanzare](#) **NEW**
- [Avviso pubblico per il conferimento di incarico di prestazione professionale e occasionale a farmacista a Tizzano Val Parma](#) **NEW**
- [Circolare Regione Emilia Romagna: utilizzo di apparecchiature sanitarie nei locali della Farmacia](#) **NEW**
- [Consulta le notizie importanti dei precedenti settimanali](#)
- [Corsi Ecm disponibili](#) **NEW**

VUOI CONSULTARE O SCARICARE ORDINE-RE NEWS? LO PUOI FARE VISITANDO IL NOSTRO SITO WWW.ORDINEFARMACISTI.RE.IT E TROVERAI NELLA HOME PAGE IL NUMERO DELLA SETTIMANA IN CORSO. CLICCANDO A DESTRO NELLA HOME PAGE SULL'ICONA DEL SETTIMANALE POTRAI TROVARE I NUMERI PRECEDENTI.

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI EROGATE

SCADENZA INIZIATIVA

Borse di Studio in favore dei Figli ed Orfani di Farmacisti

Dalla data di pubblicazione fino al **15 MAGGIO 2019**

CONTRIBUTO una TANTUM in favore di Farmacisti TITOLARI o SOCI di FARMACIE RURALI in comuni o frazioni entro i 5.000 abitanti - ANNO 2019.

Decorrerà dal 10 Giugno e fino al **13 AGOSTO 2019**

CONTRIBUTO per FARMACISTI Iscritti ad una SCUOLA di SPECIALIZZAZIONE del Settore Farmaceutico ANNO 2019

In corso fino ad **ESAURIMENTO** dello stanziamento

Interventi per favorire l'OCCUPAZIONE: in favore di Titolari di Farmacia e Parafarmacia che assumono farmacisti di età non superiore a 30 anni o disoccupati con almeno 50 anni di età

Domande a partire da Settembre 2019 fino ad **ESAURIMENTO** dello stanziamento

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PENSIONATI ESERCENTI

Consente di chiedere la riduzione del contributo previdenziale nella misura del 33,33% o del 50%.
In vigore dal **1 Gennaio 2019**
Termine di decadenza il 30 Settembre dell'anno in cui si matura il requisito previsto



Welfare Integrativo EMAPI : COPERTURA SANITARIA INTEGRATIVA

Garantisce una copertura sanitaria integrativa per

- ✓ *gravi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi,*
- ✓ *la copertura in caso di invalidità permanente superiore al 66% da infortunio*
- ✓ *la copertura in caso di non autosufficienza*
- ✓ *(LTC – Long Term Care)*

Indennità di MATERNITÀ



1. L'indennità spetta alla professionista iscritta all'Enpaf per la tutela dei seguenti eventi:
 - a. *periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi la data effettiva del parto*
 - b. *interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese*
 - c. *adozione o affidamento del minore*
 - d. *aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza.*
2. L'indennità spetta al padre libero professionista iscritto all'Enpaf per la tutela del periodo che sarebbe spettato alla madre libera professionista, comprendente i tre mesi successivi la data effettiva del parto o la parte residua, limitatamente ai seguenti casi:
 - a. *morte della madre;*
 - b. *grave infermità della madre;*
 - c. *abbandono da parte della madre;*
 - d. *affidamento esclusivo del minore al padre;*

COME CALCOLARE I CREDITI DA OTTENERE NEL TRIENNIO 2017/2019

OBBLIGO FORMATIVO STANDARD	150 CREDITI -
RIDUZIONE ANNI PRECEDENTI	30 CREDITI se nel triennio 2014/2016 si sono ottenuti da 121 a 150 crediti 15 CREDITI se nel triennio 2014/2016 si sono ottenuti da 80 a 120 crediti
RIDUZIONE DOSSIER FORMATIVO	30 CREDITI verranno assegnati se si è attivato un Dossier Formativo individuale o di gruppo
RIDUZIONI ESONERI	PARI ALL'OBBLIGO FORMATIVO DI UN ANNO OPPURE 1 CREDITO OGNI 3 ORE SE SONO MENO DI 60 CFU
RIDUZIONI ESENZIONI	2 CREDITI ogni 15 giorni consecutivi
OBBLIGO FORMATIVO STANDARD - RIDUZIONI =	= OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE DEL TRIENNIO

IL TOTALE CREDITI CHE VI RISULTERA' CALCOLANDO IL VOSTRO OBBLIGO FORMATIVO SARANNO I CREDITI CHE DOVRETE ACQUISIRE NEL TRIENNIO.

ALMENO IL 40 % DELL'OBBLIGO FORMATIVO DEVE ESSERE ACQUISITO COME PARTECIPANTE A CORSI ECM

IL RESTANTE 60% PUO' ESSERE OTTENUTO IN QUESTO MODO:



- PARTECIPAZIONE A CORSI ECM RESIDENZIALI O FAD
- PARTECIPAZIONE A CORSI ECM COME DOCENTE O RELATORE
- PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
- SPERIMENTAZIONI CLINICHE
- TUTORAGGIO PRE-LAUREA (VIENE ASSEGNATO 1 CREDITO OGNI 15 ORE DI TUTORAGGIO SVOLTO - PER ESEMPIO SE IL RAGAZZO DEVE SVOLGERE 900 ORE DI TIROCINIO I CREDITI ASSEGNATI SARANNO $900:15=60$ CREDITI)
- ATTIVITA' DI FORMAZIONE INDIVIDUALE ALL'ESTERO
- AUTOFORMAZIONE (NON PIU' DEL 20% DELL'OBBLIGO FORMATIVO)
 - LETTURA DI RIVISTE SCIENTIFICHE
 - LETTURA DEL GIORNALE FOFI "IL FARMACISTA ON-LINE" (1 CREDITO AL MESE)
 - LETTURA SETTIMANALE DELL'ORDINE DEI FARMACISTI DI REGGIO EMILIA "ORDINERE NEWS" (0,25 CREDITI OGNI PUBBLICAZIONE)
 - PARTECIPAZIONE A EVENTI, INCONTRI ORGANIZZATI DALL'ORDINE DEI FARMACISTI DI REGGIO EMILIA

AIFA – NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE ADENURIC (FEBUXOSTAT)

Per opportuna conoscenza e a fini di divulgazione, si trasmette la nota dell'AIFA, concordata con l'Agenzia europea dei medicinali (EMA) concernente il medicinale ADENURIC (febuxostat), inibitore selettivo non purinico della xantina ossidasi che manifesta un'attività antiiperuricemica riducendo la formazione di acido urico. Il farmaco, alle dosi di 80 mg e 120 mg, è indicato per il trattamento dell'iperuricemia cronica con deposito di urato. In uno studio clinico di fase IV (studio CARES) condotto su pazienti affetti da gotta con un'anamnesi di malattia cardiovascolare (CV) importante, è stato osservato un rischio significativamente maggiore di mortalità per qualsiasi causa e di morte per cause cardiovascolari nei pazienti trattati con febuxostat rispetto ai pazienti trattati con allopurinolo. Come evidenziato nella nota informativa, il trattamento con febuxostat nei pazienti con malattia CV importante preesistente (ad esempio infarto miocardico, ictus o angina instabile) deve essere evitato, tranne quando non siano disponibili altre opzioni terapeutiche adeguate.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

CORSI ECM NOVITA': INTEGRAZIONE DOSSIER FORMATIVO E RIDUZIONE DEBITO FORMATIVO PER I SANITARI PRESSO ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI

Si informa che la Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC), nel corso della riunione del 25 luglio u.s., ha adottato due distinte delibere, pubblicate sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS (cfr all. 1 e 2), concernenti, rispettivamente, l'integrazione del Dossier formativo e la riduzione debito formativo per i professionisti sanitari che operano nelle zone colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017. Si illustra, di seguito, il contenuto dei due atti.

Delibera integrativa Dossier Formativo

Come si ricorderà, la Federazione degli Ordini, nel 2017, ha realizzato il Dossier formativo di gruppo della FOFI, ossia uno strumento finalizzato a programmare un percorso di formazione appositamente ideato per il profilo professionale del farmacista e aggiornato alle tematiche attuali con i seguenti principali obiettivi: guidare ed agevolare gli iscritti nella scelta dei corsi più idonei allo sviluppo delle proprie competenze e nella loro distribuzione nelle tre aree degli obiettivi formativi⁴;

aumentare l'integrazione professionale;

facilitare, sia ai singoli farmacisti sia ai rispettivi Ordini, il controllo del completamento dell'obbligo formativo;

consentire al farmacista l'ottenimento di determinati bonus formativi.

La delibera della CNFC dello scorso 25 luglio aumenta a 30 crediti il bonus per la costruzione del dossier formativo fino al 31/12/2019 per il triennio 2017-2019.

In particolare, ai fini dell'implementazione del dossier formativo valido per il suddetto triennio, la delibera, ad integrazione della precedente regolamentazione in materia, prevede che il bonus di cui al paragrafo 3, lettera A della delibera della CNFC del 14 dicembre 2017 (cfr circolari federali n. 10788 del 12.1.2018 e 11078 del 3.8.2018), relativo alla sola costruzione del dossier formativo, individuale e di gruppo, da parte dei professionisti sanitari e dei soggetti abilitati di cui alla lettera B (tra cui rientrano gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali) è pari a 30 crediti formativi per il triennio 2017/2019.

A tale bonus, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, avrà diritto il professionista sanitario che costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costituito da un soggetto abilitato nel corrente triennio. Il bonus complessivo relativo al dossier formativo, individuale e di gruppo, è quantificato nella misura di 50 crediti formativi di cui 30 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier formativo di gruppo. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier qualora esso sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza.

Consequentemente, tutti i farmacisti italiani presenti nell'Albo unico nazionale, a seguito dell'adozione di tale delibera, hanno acquisito automaticamente, per il triennio in corso, un bonus di 30 crediti, anziché 10, essendo stati iscritti dalla Federazione al dossier formativo di gruppo della FOFI.

Riduzione debito formativo per i professionisti sanitari presso zone colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017
La CNFC ha adottato, nella medesima seduta, un'ulteriore delibera, con la quale è stato previsto che il debito formativo dei professionisti sanitari domiciliati o che svolgono la propria attività presso i comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, corrisponde a quanto segue:

- una riduzione del debito formativo di n. 25 crediti per il triennio 2014-2016;
- obbligo formativo di n. 75 crediti per il triennio 2017-2019.

La Federazione si è già attivata presso la CNFC per richiedere l'estensione di tale beneficio anche ai professionisti sanitari che operano nei comuni siciliani colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa.

MINISTERO DELLA SALUTE – AVVERTENZA PER L'ETICHETTATURA DI INTEGRATORI CONTENENTI ESTRATTI E PREPARATI DI PIANTE DEL GENERE CURCUMA

Per opportuna conoscenza e a fini di divulgazione, si trasmettono le note del Ministero della Salute concernenti alcune indicazioni per l'etichettatura di integratori contenenti estratti e preparati di piante del genere curcuma contemplate dall'allegato 1 del D.M. 10/08/2018 sull'impiego di sostanze e preparati vegetali negli integratori alimentari.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

MINISTERO DELLA SALUTE – FORMALISMI RICETTA VETERINARIA ELETTRONICA

Per opportuna conoscenza e a fini di divulgazione, si trasmette la nota del Ministero della Salute del 30 luglio 2019 concernente i formalismi previsti per ricetta veterinaria elettronica (all. 1).

Nel rinviare per i dettagli al contenuto della nota, si evidenziano di seguito alcune delle precisazioni fornite dal Ministero.

A partire dal 16 aprile 2019, data di entrata in vigore della REV, **l'obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea**, come previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del D.Lgs. 193/06, **è assolto dalla conservazione delle copie delle ricette** in formato elettronico operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti.

In proposito, il Ministero rammenta che, in base all'art. 71 sopra richiamato, il farmacista, sia nel caso di vendita al dettaglio che nel caso di vendita diretta, deve tenere la documentazione ufficiale particolareggiata che riporti, limitatamente ai medicinali veterinari cedibili solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, per ogni operazione in entrata o in uscita, le seguenti informazioni:

- 1) data dell'operazione;
- 2) identificazione precisa del medicinale veterinario;
- 3) numero del lotto di fabbricazione;
- 4) quantità ricevuta o fornita;
- 5) nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario;
- 6) nome ed indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale, nonché copia della prescrizione medica.

Il farmacista deve, inoltre, riportare in apposito registro di carico e scarico ogni fornitura di medicinali veterinari ai soggetti di cui all'articolo 65 (soggetti che esercitano attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, di materie prime farmacologicamente attive; soggetti autorizzati anche alla vendita diretta dei medesimi; titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati, e custoditi professionalmente animali) e ai medici veterinari che possono munirsi di scorte indispensabili di medicinali veterinari per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori dall'ambulatorio, tenendo altresì copia della regolare fattura di vendita.

Tutte le informazioni già elencate, di cui all'articolo 71, devono essere conservate, per le forniture in entrata, tramite il sistema di tracciabilità, in quanto sono fornite dai fabbricanti, dai depositari o dai distributori all'ingrosso, con l'esclusione del **lotto, che deve essere registrato a cura del farmacista al momento della dispensazione**. Per quanto riguarda le movimentazioni dei medicinali in uscita, il Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza conserva e permette di visualizzare le **prescrizioni elettroniche, i cui dati sono integrati dall'inserimento della data di spedizione della ricetta e del numero di lotto del medicinale dispensato**. Si segnala che nella ricetta elettronica per animali da compagnia non è previsto l'inserimento obbligatorio dell'indirizzo del proprietario dell'animale, previsto dall'articolo 71 comma 1 lettera b, punto 5). Tale informazione, nell'ottica della semplificazione amministrativa, può essere **sostituita dal codice fiscale**, che, per le motivazioni che seguono, permette di risalire alla persona fisica intestataria della ricetta, nonché all'indirizzo del domicilio fiscale.

Il Dicastero ha, inoltre, fornito un riepilogo delle disposizioni generali sulla validità della ricetta contenute nel D.Lgs. 193/06. Si evidenziano, in sintesi, i seguenti punti:

- La ricetta in triplice copia non ripetibile ha validità massima di dieci giorni lavorativi (articolo 77).
- La ricetta ripetibile ha validità di tre mesi e può essere utilizzata 5 volte (allegato III), salvo diversa disposizione del veterinario. L'indicazione di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta. Il veterinario ha la possibilità di prescrivere una sola confezione di un medicinale veterinario autorizzato con la tale tipologia di prescrizione, rendendo di fatto la ricetta non ripetibile, indicando tale informazione nel campo note. Nel sistema REV sarà prevista un'apposita funzione per indicare la non ripetibilità della ricetta per tali situazioni.
- Per la ricetta non ripetibile si fa riferimento al testo unico delle leggi sanitarie (TULS) approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.; pertanto la validità è di 30 giorni.
- Non è previsto un numero massimo di confezioni prescrivibili per ricetta, fermo restando che i medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari devono limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento e la terapia (articolo 76), in considerazione del numero degli animali da trattare.
- Per quanto non indicato espressamente dal decreto legislativo 193/06 va fatto riferimento al TULS e a quanto disposto dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana XII edizione (FUXII).
- I dati elaborati dai due sistemi integrati, la Banca Dati Centrale della Tracciabilità del Farmaco (BDC) ed il Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (ricetta veterinaria elettronica), che forniscono i movimenti di entrata ed uscita dei medicinali veterinari e, per quanto riguarda soltanto le movimentazioni in uscita, degli altri medicinali utilizzati per il trattamento degli animali, incluse le preparazioni galeniche, saranno utilizzati ai fini dei controlli di farmacosorveglianza.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

DM 10/04/2019 – MODIFICA AL DM 19/05/2005 SULLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ART.7 DELLA L.376/2000 IN MATERIA DI FARMACI CONTENENTI SOSTANZE DOPANTI

Si segnala che con DM 10 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28.6.2019, è stato

aggiornato il DM 19 maggio 2005, recante modalità di attuazione delle disposizioni, in materia di farmaci contenenti sostanze dopanti, di cui all'articolo 7 della L. 376/2000. L'aggiornamento si è reso necessario a seguito della cancellazione dell'alcool etilico, o etanolo, dalla lista delle sostanze vietate (cfr [circolare federale n. 11549](#) del 29.5.2019). In particolare, con il citato DM 10.4.2019 è stata disposta l'abrogazione delle seguenti disposizioni del DM 19.5.2005 riferite ai medicinali ed alle preparazioni contenenti alcool etilico:

- art. 2, comma 5, che escludeva, per l'etichettatura dei medicinali contenenti l'eccipiente alcool etilico, l'obbligo di riportare l'apposito pittogramma antidoping previsto dal DM 24.9.2003;
- art. 2, comma 6, sulla base del quale il foglio illustrativo dei medicinali contenenti l'eccipiente alcool etilico, esclusi quelli per uso topico, doveva riportare la seguente Avvertenza speciale: «*Per chi svolge attività sportiva, l'uso di medicinali contenenti alcool etilico può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive*»;
- art. 3, comma 4, in base al quale le preparazioni contenenti come eccipiente alcool etilico, quale unica sostanza vietata per doping, ad eccezione di quelle per uso topico, dovevano riportare soltanto la frase: «*Per chi svolge attività sportiva: questo preparato contiene alcool etilico e può determinare positività ai test antidoping*»;
- art. 3, comma 5, concernente la trasmissione al Ministero della Salute dei dati relativi alle quantità vendute e utilizzate dei principi vietati per doping e l'esclusione del relativo obbligo per le quantità di alcool etilico utilizzate (con riguardo alla trasmissione dei dati, resta naturalmente fermo quanto previsto dal DM 24.10.2006, come modificato dal DM 28.2.2019).

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

MINISTERO DELLA SALUTE – CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SULLE MALATTIE TRASMESSE DA ZANZARE

Per opportuna conoscenza e a fini di divulgazione, si trasmette la nota del Ministero della Salute concernente la campagna di comunicazione sulle malattie trasmesse dalle zanzare, finalizzata alla diffusione di informazioni e all'assunzione di comportamenti positivi da parte della popolazione.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa e gli opuscoli informativi

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE E OCCASIONALE A FARMACISTI A TIZZANO VAL PARMA

E' avviata una procedura comparativa per il conferimento di incarico di prestazione professionale a soggetti in possesso di adeguata professionalità per esigenze temporanee di carattere eccezionale presso la Farmacia Comunale ubicata in Tizzano Val Parma (PR) – Lagrimone – Piazza Pertini, 5. La domanda di ammissione va inviata entro le 12 del 15/09/2019. [Clicca qui](#) per scaricare l'avviso completo e il fac-simile di domanda di partecipazione.

CIRCOLARE REGIONE EMILIA ROMAGNA: UTILIZZO DI APPARECCHIATURE SANITARIE NEI LOCALI DELLA FARMACIA



Al fine di agevolare l'adozione di comportamenti coerenti ed uniformi nell'ambito dell'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui all'art.16 della L.R. 2/2016, il Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia Romagna, chiarisce quanto segue, in ordine di utilizzo, in regime privatistico, di apparecchiature sanitarie nei locali della Farmacia. Innanzitutto, preme ribadire che l'apparecchiatura sanitaria deve recare la marcatura CE, ovvero deve essere accompagnata da una certificazione di conformità in corso di validità (artt.11 e 16 del D.Lgs.46/97),

deve essere utilizzata nel rispetto delle indicazioni fornite dal fabbricante nella scheda tecnica e nelle istruzioni per l'uso e il suo setting d'impiego deve essere compatibile con la farmacia.

La Farmacia può offrire servizi di autocontrollo anche con il supporto di un operatore, eventualmente formato dal fornitore del dispositivo stesso, al fine di garantire il corretto utilizzo dell'apparecchiatura sanitaria da parte del cliente della farmacia. L'eventuale presenza di tali operatori "di supporto" nei locali della farmacia NON configura il servizio erogato come attività sanitaria da svolgersi in "Ambulatorio medico", come inteso ai sensi della DGR 327/04. Il contesto d'impiego dell'apparecchiatura sanitaria resta infatti quello dell'autocontrollo (come previsto dal fabbricante) e, pertanto, la presenza di operatori "di supporto" deve considerarsi legittima. Si citano, a titolo di esempio, le apparecchiature per l'autocontrollo della pressione arteriosa e le apparecchiature per l'esecuzione di prestazioni analitiche di prima istanza quali glicemia, colesterolemia, creatininemia, analisi delle urine, etc...

Si chiarisce inoltre che la farmacia può offrire servizi svolti in telemetria se sono rispettate le linee di indirizzo nazionali in materia di telemedicina di cui all'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20/02/2014, recepite con Delibera di Giunta Regionale 608/2015. In tali casi la farmacia si configura come luogo di utilizzo dell'apparecchiatura, nel rispetto rigoroso delle indicazioni fornite dal fabbricante, distinto dal luogo di erogazione della prestazione in telemedicina (ambulatorio medico specialistico ove Avviene la refertazione). Anche in questo caso, pertanto il locale della farmacia NON si configura come "Ambulatorio medico" ai sensi della DGR 327/04.

Resta inteso che ogni servizio deve essere erogato nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali del cliente della farmacia e che il titolare, o il direttore della farmacia, è responsabile della completa e corretta applicazione delle indicazioni fornite dal fabbricante circa l'impiego dell'apparecchiatura ovvero, in particolare, della sua corretta installazione, del rispetto dei programmi di manutenzione e della formazione del personale destinato al suo utilizzo.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa



RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA: INVITO AL RISPETTO DELLA NORMATIVA



FNOVI e FOFI hanno diramato una circolare congiunta nella quale richiamano l'attenzione sull'importanza del rispetto da parte dei farmacisti e dei medici veterinari delle disposizioni in materia di prescrizione, dispensazione e tracciabilità dei medicinali veterinari, con particolare riguardo all'obbligatorietà della REV.

A circa tre mesi dall'entrata in vigore della REV, le scriventi Federazioni hanno condiviso l'opportunità di richiamare l'attenzione sull'importanza di assicurare piena operatività alla stessa.

In tal senso, si invitano gli iscritti all'Albo sulla necessità di attenersi scrupolosamente, all'atto della prescrizione, della dispensazione e della somministrazione, inclusa la corretta conservazione in allevamenti o impianti, nonché alle regole previste dalla nuova normativa in materia di prescrizione e tracciabilità dei medicinali veterinari.

Per quanto riguarda la vendita di medicinali veterinari al di fuori del canale farmacia, si rammenta che il D.Lgs. 193/2006 - nel riservare al farmacista, in farmacia e negli esercizi commerciali di cui al D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, la dispensazione al dettaglio dei medicinali veterinari - contempla esclusivamente la seguente ipotesi.

Ai sensi dell'art. 90 del citato Decreto, infatti, può essere effettuata anche in altri esercizi commerciali, purché non sia previsto obbligo di prescrizione medico-veterinaria, la vendita al dettaglio e all'ingrosso dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, nonché dei medicinali veterinari destinati ad essere utilizzati esclusivamente per i pesci di acquario, gli uccelli da gabbia e da voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario, i furetti, i conigli da compagnia ed i piccoli roditori.

In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 70 e a condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista e previa prescrizione medico veterinaria, i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso e i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi, possono essere autorizzati alla vendita diretta, rispettivamente di medicinali veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimenti medicamentosi, ai titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati e custoditi professionalmente animali; le premiscele per alimenti medicamentosi possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati e nelle quantità prescritta strettamente necessaria per il trattamento o la terapia. I titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, alle stesse condizioni, possono essere altresì autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonché di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico-veterinaria (art. 70, comma 2, D.Lgs. 193/2006).

Nel caso di impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti (di seguito per brevità animali DPA), autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali veterinari, un medico veterinario è responsabile della custodia e dell'utilizzazione delle stesse e della tenuta di un apposito registro di carico e scarico che può essere anche elettronico; lo stesso potrà individuare uno o più medici veterinari autorizzati ad operare in sua vece presso l'impianto di allevamento e custodia. I nominativi dei medici veterinari responsabili delle scorte devono essere indicati nella domanda di autorizzazione alla quale deve essere allegata dichiarazione scritta di accettazione da parte degli stessi con l'indicazione delle ulteriori strutture presso le quali risultano eventualmente responsabili delle stesse mansioni. Il medico veterinario responsabile ed i suoi sostituti non possono svolgere altresì incarichi di dipendenza o collaborazione presso enti o strutture pubbliche, aziende farmaceutiche, grossisti o mangimifici. La somministrazione agli animali dei medicinali veterinari costituenti le scorte deve avvenire nel rispetto degli obblighi di registrazione previsti dall'articolo 79 del D.Lgs 193/06 e dall'articolo 15 del D.Lgs. 158/2006.

Non possono formare oggetto delle scorte i medicinali veterinari contenenti antibatterici e chemioterapici da somministrarsi attraverso gli alimenti liquidi o solidi, fatta salva la detenzione di quantitativi ridotti di tali medicinali, commisurati alle necessità dell'allevamento, sufficiente per un periodo non superiore a sette giorni, da utilizzare in situazioni che richiedano un pronto intervento terapeutico (art. 81 D.Lgs. 193/2006).

Le scorte di medicinali veterinari nelle strutture autorizzate all'esercizio dell'attività professionale veterinaria per animali non destinati alla produzione di alimenti per l'uomo (di seguito per brevità animali non DPA) sono tenute sotto la responsabilità del direttore sanitario della struttura. Gli stabilimenti utilizzatori possono detenere medicinali veterinari nelle tipologie e nei limiti strettamente necessari alla esecuzione delle sperimentazioni autorizzate. La detenzione e l'impiego di detti medicinali veterinari ricade sotto la diretta responsabilità del medico veterinario responsabile delle sperimentazioni (art. 84, comma 1, D.Lgs. 193/2006).

Si rammenta, inoltre, che vi sono impianti in cui vengono curati professionalmente animali (previsti dall'art. 65 del D.Lgs. 193/2006), cioè le strutture veterinarie, che possono approvvigionarsi di farmaci classificati come ospedalieri o prescrittibili esclusivamente dallo specialista, da somministrarsi esclusivamente agli animali non DPA, tranne che antibatterici.

Per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori dalle suddette strutture veterinarie, i medici veterinari possono utilizzare i medicinali veterinari prelevati dalla scorta presente nella struttura; il direttore sanitario della struttura tiene l'elenco aggiornato dei medici veterinari che possono utilizzare la scorta dei medicinali, esibendolo su richiesta delle autorità di controllo.

Il medico veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, può consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta (ma, nel caso di animali DPA, solo quelle da lui già utilizzate), allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 79 del D.Lgs. 193/06 e dall'articolo 15 del D.Lgs. 158/2006.

Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 84 e dall'articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate (art. 84, comma 3, D.Lgs. 193/2006 così modificato dal D.L. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. 189/2012).

Il medico veterinario nella pratica, a seguito della modifica normativa operata con il suddetto D.L. 158/2012, si trova nella seguente condizione:

in caso di animali che producono alimenti per l'uomo, può consegnare (cedere) al proprietario confezioni già aperte a seguito di inizio terapia su animali presenti nell'allevamento, scaricandoli dalla propria scorta (senza fare alcuna ulteriore prescrizione). Nel caso in cui la terapia necessiti di ulteriori confezioni oltre a quella ceduta, il medico veterinario avrà cura di stilare una nuova ricetta veterinaria con cui il proprietario/allevatore detentore potrà recarsi in farmacia o dal grossista autorizzato alla vendita diretta;

diversamente, nel caso di animali che non producono alimenti per l'uomo, il medico veterinario può consegnare (cedere) anche confezioni integre di medicinale veterinario per la terapia dell'animale.

Dato che non si tratta di una vendita di farmaco, tale cessione si configura per il medico veterinario nell'ambito di una prestazione professionale sulla quale viene applicata un'aliquota IVA al 22%.

La cessione inoltre non può essere fatta con un medicinale umano ma esclusivamente con uno veterinario.

Il medico veterinario che svolge la propria attività professionale anche al di fuori di una struttura autorizzata all'esercizio dell'attività professionale veterinaria può munirsi di scorte proprie di medicinali veterinari, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario della ASL. In tal caso, vale quanto sopra indicato in merito alla possibilità per il veterinario di cedere all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta (art. 85 D.Lgs. 193/2006).

Infine, si rammenta che il Medico Veterinario ha la possibilità, in assenza del medicinale veterinario, di ricorrere all'uso in deroga e di prescrivere altra tipologia di farmaco facendo ricorso alla cosiddetta "cascata" prevista dagli artt. 10 e 11 del citato D.Lgs. 193/2006.

Le Federazioni hanno chiesto al Ministero della Salute alcuni chiarimenti in merito, che sono pervenuti con nota DGSAF prot. 0019338-P-15/07/2019 (cfr. all. 1), nella quale il Dicastero ha precisato tra l'altro che *"una preparazione galenica magistrale per uso veterinario possa essere oggetto di scorta e considerato che per la prescrizione di un medicinale galenico è necessario indicare il destinatario della terapia, si ritiene che la soluzione più appropriata sia l'utilizzo di una ricetta non ripetibile per scorta della struttura, in cui sia indicato il nominativo del destinatario della terapia. In sintesi la ricetta deve essere per scorta, perché i medicinali uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura e quelli prescrittibili solo da uno specialista, ai sensi dei suddetti articoli possono essere ceduti solamente alle strutture veterinarie e deve essere nominale perché i prodotti galenici sono prescritti esclusivamente a specifico paziente. Si evidenzia inoltre che l'utilizzo di medicinali anche se galenici ma derivanti da medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura è consentito esclusivamente nei modi e nelle sedi indicate dal comma 6 art. 84 del D.lgs 193/2006 e pertanto non è consentito il trattamento domiciliare"*.

Per quanto concerne, infine, la sostituzione del farmaco così come previsto dall'art. 78 del D.Lgs. 193/2006 si riportano di seguito le indicazioni come da nota esplicativa 0011024-19/04/2019-DGSAF-MDS-P inviata dal Ministero della Salute (confronta circolare FOFI n. 11493 del 23 aprile u.s.). *"L'art. 78 del decreto - Modalità per la dispensazione dei medicinali veterinari in caso di terapia d'urgenza - identifica due diverse fattispecie nell'ambito delle quali il farmacista può valutare l'opportunità di sostituzione del solo medicinale veterinario:*

Il farmacista responsabile della vendita diretta può suggerire e consegnare un medicinale veterinario generico, avente denominazione diversa rispetto a quello prescritto, purché sia più conveniente da un punto di vista

economico per l'acquirente. Deve essere garantita l'identità della composizione quali-quantitativa del principio attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di destinazione.

Il farmacista responsabile della vendita diretta, nel caso in cui sussista l'urgenza di inizio della terapia, se il medicinale veterinario prescritto non è immediatamente disponibile, può consegnare un medicinale veterinario corrispondente purché analogo a quello prescritto nella ricetta per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di destinazione, previo assenso del veterinario che ha rilasciato la prescrizione. L'assenso deve essere regolarizzato nei cinque giorni lavorativi successivi mediante apposita comunicazione del medico veterinario, sottoscritta dallo stesso, da consegnare al farmacista. In pratica, il primo comma permette al farmacista di valutare la possibilità di effettuare la sostituzione dei medicinali veterinari prescritti con medicinali veterinari generici, solo per ragioni di convenienza economica. In tal caso non è necessario che il veterinario autorizzi la sostituzione. Il secondo comma invece, prevede un tipo di sostituzione che deve essere autorizzata dal medico veterinario e regolarizzata dallo stesso, attraverso le modalità previste dal sistema di cui fa parte la ricetta elettronica, entro 5 giorni lavorativi".

A tal proposito, appare necessario evidenziare che deve essere garantita l'identità della specie animale che non può essere modificata. Pertanto, senza l'assenso del medico veterinario, il quale può essere sentito preventivamente e che in seguito regolarizzerà la sostituzione entro 5 giorni, un medicinale veterinario non può essere sostituito con uno umano anche a parità di composizione quali-quantitativa, eccipienti e dosaggio. A tal fine è stato recentemente inserito il numero telefonico del medico veterinario sulla ricetta elettronica.

FOFI e FNOVI si riservano di fornire le ulteriori indicazioni operative che dovessero pervenire dal Ministero della Salute e, comunque, qualsiasi aggiornamento alla disciplina in questione.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI NELLE FARMACIE

Il Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti ha predisposto un riepilogo informativo sui "DISTRIBUTORI AUTOMATICI IN FARMACIA" al fine di rispondere ai quesiti posti da alcune Farmacie sulle corrette modalità di utilizzo dei distributori automatici che possono essere installati all'esterno della Farmacia.

Tale modalità presentata nella nota allegata è stata concordata e visionata dall'Ufficio Farmaceutico dell'Azienda USL Dr.ssa Iori Elisa.

La vendita di prodotti al dettaglio (sia alimentari che non alimentari) può essere effettuata a mezzo di apparecchi (distributori automatici) installati presso attività commerciali già in esercizio, quindi anche nelle farmacie, oppure attraverso l'allestimento di spazi dedicati esclusivamente a tali distributori.

La normativa che disciplina i distributori automatici è contenuta negli artt. 5 e 17 del D. Lgs. 114/1998 nonché, eventualmente, nelle relative disposizioni regionali e nei regolamenti comunali.

Non si applica, tuttavia, ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 114/1998, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Comunicazione al comune

Per svolgere l'attività, la farmacia deve presentare **Segnalazione certificata di inizio attività al SUAP** come previsto dall'articolo 19 della [Legge 07/08/1990, n. 241](#). La Segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata solo per **avviare l'attività di distribuzione degli apparecchi**. Sui siti web dei comuni sono indicate le modalità (anche on line) di trasmissione della comunicazione.

La vendita con apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad uso esclusivo, è soggetta alle stesse disposizioni dell'apertura di un **esercizio di vicinato** (articolo 17 del [Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114](#)), con modulistica differente.

L'attività può essere iniziata trascorsi 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

Copia della S.C.I.A., corredata degli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, deve essere presentata al Registro delle Imprese della CCIAA entro 30 giorni successivi all'effettivo verificarsi del fatto (inizio attività).

Quali prodotti possono essere inseriti all'interno dei distributori automatici

Sulla base delle disposizioni vigenti, è vietata la dispensazione dei **medicinali** attraverso distributori automatici, ovunque collocati. L'articolo 122 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS), infatti, stabilisce espressamente che "la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima."

Attualmente, infatti, le modalità previste e regolate dalla legge – e pertanto consentite – di cessione al pubblico di SOP e OTC sono la dispensazione al "banco" e il commercio elettronico, quest'ultimo disciplinato con rigore e dettagli dall'art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006, aggiunto dal D.Lgs. 17/2014.

Quindi, la distribuzione di OTC e SOP mediante un distributore automatico è in principio illecita.

La dispensazione di medicinali attraverso distributori automatici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 51,65 ad € 516,46, sempre che la condotta non integri gli estremi di un reato (art. 348 c.p. - esercizio abusivo della professione; art. 443 c.p. - commercio o somministrazione di medicinali guasti).

Per quel che riguarda, invece i **prodotti parafarmaceutici, questi possono essere inseriti all'interno dei distributori.**

Approfondimento

L'11 marzo 2019, il ministero della Salute ha emanato una nota in risposta ad una richiesta di parere formulata da Federfarma in relazione a talune modalità di vendita e dispensazione al pubblico di medicinali Sop, che includono l'uso di distributori automatici. Il ministero ha preso una posizione molto restrittiva sul punto, fornendo un'interpretazione rigorosa della normativa applicabile. Il ministero ha ritenuto che l'attività in questione sia illegittima in quanto si configura come vendita di medicinali al di fuori dei canali autorizzati, in violazione dell'articolo 122 del regio decreto n. 1265/1934, in base al quale "la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima" (oggi anche nelle parafarmacie ai sensi del D.L. n. 223/2006).

CARTELLINI IDENTIFICATIVI

Con riferimento ai dati identificativi da riportare sul cartellino di riconoscimento, il Garante per la Privacy, con nota del 10.4.2019, pervenuta alla scrivente Federazione in data 4.7.2019 (cfr. all. 1), ha fornito alcuni chiarimenti.

In via preliminare, si ricorda che, in virtù dell'art 7 del Codice Deontologico, al fine di garantire la propria identificabilità, il farmacista ha il dovere di indossare contemporaneamente il camice bianco con il distintivo professionale e un cartellino di riconoscimento che rechi elementi identificativi.

In proposito, si segnala che il Garante, "alla luce del pubblico interesse connesso all'esercizio dell'attività svolta da coloro che operano in qualità di farmacista (dispensazione e fornitura di farmaci, preparazione di medicinali, valutazione dell'appropriatezza terapeutica, attività di consulenza)," ritiene "che, in termini generali, *sussistano specifiche esigenze di personalizzazione ed umanizzazione del servizio reso dal farmacista, nonché di identificazione di coloro che operano in qualità di farmacista rispetto ad altre figure professionali che operano all'interno delle farmacie.*"

Tuttavia, l'Autorità ha ulteriormente specificato che "il titolare del trattamento (n.d.r. leggesi il datore di lavoro) dovrà altresì tenere in considerazione, in un'ottica di bilanciamento degli interessi, la necessità di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza dei farmacisti stessi, qualora si riscontrino concrete situazioni di rischio o di pericolo, tenuto conto del contesto in cui l'esposizione di dati identificativi sarebbe effettuata (fattori ambientali, particolari orari di servizio, etc.)."

In merito, si osserva, quindi, che - ferme restando le modalità generali stabilite dal Consiglio direttivo dell'Ordine territorialmente competente - ciascun titolare del trattamento potrà individuare gli elementi identificativi che saranno apposti sul cartellino nella singola farmacia, previa adeguata motivazione in ragione delle possibili concrete situazioni di rischio riscontrate da comunicare all'Ordine stesso.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa.

LETTURA DI ORDINERE NEWS – OTTENIMENTO CREDITI ECM

Nel ricordare a tutti gli iscritti che per completare l'obbligo formativo del triennio 2017/2019 è possibile ricorrere anche all'istituto dell'autoformazione nella misura massima del 20% dell'obbligo formativo triennale, e sulla scia della FOFI che ha deliberato che la lettura delle pubblicazioni ufficiali della Federazione – la rivista cartacea

“IlFarmacista” e la relativa versione digitale www.ilfarmacistaonline.it consentano di acquisire un massimo di n.1 credito al mese, anche il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 21/06/2019 ha deciso che la lettura del presente settimanale “OrdineRE News” farà ottenere a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta, 0,25 crediti ogni pubblicazione letta. Per inviare la richiesta è sufficiente scaricare la documentazione dal sito dell’Ordine seguendo il percorso Farmacista/ECM/Autocertificazioni oppure [cliccando qui](#) compilare l’autocertificazione ed inviarla all’Ordine tramite mail info@ordinefarmacisti.re.it, una volta all’anno elencando tutti i settimanali letti inserendo il numero dell’edizione e la data.

COGEAPS: PERCHE’ ISCRIVERSI E COSA SI PUO’ FARE

Rammentando l’obbligatorietà dell’aggiornamento professionale, per tutti gli operatori sanitari, come previsto da numerose disposizioni normative (D.Lgs. 502/1992, D.L. 138/2011, L. 148/2011 e DPR 137/2012 - che al comma 1, in particolare, prevede che “la violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.” - ed espressamente inserita nell’art. 11 del nuovo testo del Codice deontologico del farmacista) **sensibilizziamo i nostri iscritti ad iscriversi sul sito del Cogeaps** <http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot>. Il Cogeaps è la banca dati dei crediti ecm utile per il controllo dei crediti svolti e per verificare la propria situazione aggiornata in vista della conclusione del triennio 2017/2019. COSA SI PUO’ FARE SUL SITO COGEAPS? Dopo essersi logati sul sito del Cogeaps è possibile agire in modo passivo o in modo attivo. Elenchiamo di seguito le operazioni che potete svolgere:

PASSIVO (parte consultativa):

- Consultare la propria scheda anagrafica
- Visualizzare i corsi ecm a cui si è partecipato (SEZIONE PARTECIPAZIONE ECM)
- Ottenere un calcolo dei crediti utili al soddisfacimento dell’obbligo formativo completo di riduzioni dovute a varia natura – ESONERI-ESENZIONI-DOSSIER INDIVIDUALI-DOSSIER DI GRUPPO-RIDUZIONI DERIVANTI DAL TRIENNIO PRECEDENTE (SEZIONE PARTECIPAZIONE ECM)
- Consultare il proprio Dossier di Gruppo (SEZIONE PARTECIPAZIONE ECM).
- Visualizzare le richieste di inserimenti o modifiche a loro richieste

ATTIVO (parte interattiva e di inserimento):

- **INSERIRE UN DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE:** il Dossier Formativo è rivolto a coloro che vogliono programmare il proprio percorso formativo esplicitando le proprie esigenze in base agli obiettivi formativi e vedersi riconosciuto, in caso di realizzazione di almeno il 70% del dossier programmato, un bonus di 10 crediti nel triennio in corso e ulteriori crediti nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il Dossier Formativo. [Clicca qui](#) per scaricare le istruzioni per costruire il proprio Dossier Formativo.
Il Dossier Formativo Individuale e il Dossier di Gruppo sono compatibile ed esiste la possibilità di attivarli entrambi. Nel caso di esoneri o esenzioni per l’intero triennio i Dossier Formativi individuali o di Gruppo viene considerato come non soddisfatto.
- **INSERIRE CREDITI MANCANTI:** segnaliamo che il Cogeaps riceve, generalmente, entro 90 giorni dai provider i crediti relativi ai corsi completati, superati e rendicontati e in linea di massimo entro 60 giorni li inserisce e potrete vedere riconosciuti nel Vostro prospetto. Per vedersi riconosciuti i corsi Fad invece bisogna considerare che le tempistiche si dilungano in quanto i 90 giorni partono dalla data di scadenza del corso che quasi sempre non coincide con la data in cui il professionista ha concluso il corso. Dopo aver tenuto conto di questa premessa, in caso non vediate il corso svolto nel vostro prospetto e lasciando al Cogeaps tempo per l’inserimento, potete inserire voi i crediti mancanti.
- **INSERIRE ESONERI DAI CREDITI ECM:** sono esonerati dall’obbligo formativo ECM i professionisti sanitari che frequentano in Italia o all’estero corsi di formazione post-base annuali (laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di I e II livello). La misura dell’esonero è di 1 credito ogni 3 ore di frequenza dichiarata o autocertificata. L’esonero non può in alcun caso eccedere di 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
[Clicca qui per scaricare l’autocertificazione per esonero](#)
- **INSERIRE ESENZIONI DAI CREDITI ECM:** sono esentati dall’obbligo formativo ECM i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio dell’attività professionale lavorativa. L’esenzione dà diritto alla riduzione dell’obbligo formativo nella misura di 4 crediti al mese. L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti



ogni 15 giorni continuativi di sospensione dall'attività professionale. L'esenzione non può in alcun caso eccedere di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

[Clicca qui per scaricare l'autocertificazione per esenzione](#)

- **INSERIRE CREDITI DA AUTOAPPRENDIMENTO O AUTOFORMAZIONE:** per completare l'obbligo formativo si potrà fare ricorso anche all'istituto dell'autoformazione nella misura massima del 20% dell'obbligo formativo triennale.

Rientrano nell'istituto dell'autoapprendimento le seguenti attività formative svolte dai farmacisti:

- Partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi dalla Federazione, dagli Ordini territoriali, da Associazioni professionali, da Società Scientifiche o altri soggetti con esperienza in campo sanitario.
- Partecipazione ad eventi di volontariato svolti dai farmacisti italiani e, in particolare, quelli realizzati dal Banco Farmaceutico o dall'Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione civile
- Lettura delle pubblicazioni ufficiali della Federazione e più precisamente, la rivista cartacea "IlFarmacista" e la relativa versione digitale www.ilfarmacistaonline.it che consentiranno di acquisire n.1 credito al mese
- Lettura settimanale dell'Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia che consentirà di ottenere 0,25 crediti ogni settimanale letto (deliberato con il Consiglio dell'Ordine del 21/06/2019).

Per scaricare la guida, utile per aiutarVi ad inserire i crediti da autoapprendimento nel Cogeaps [clicca qui](#)
[Clicca qui per scaricare l'autocertificazione per autoapprendimento](#)

- **SPOSTAMENTO CREDITI ECM:** La Commissione nazionale per la formazione continua, dà la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014-16, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017/2019. I crediti indicati quali recupero dell'obbligo formativo per il triennio 2014/2016 potranno essere spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio 2014/2016; tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del Co.Ge.A.P.S. e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite.
- **CREDITI DA TUTORAGGIO:** tra le principali novità introdotte, si segnala che per i Referenti farmacisti che seguono gli studenti nello svolgimento del tutoraggio curriculare pre-laurea è previsto il riconoscimento di n.1 credito formativo ogni 15 ore di attività. Dal momento che il tirocinio curriculare corrisponde ad un impegno di 900 ore per l'Università di Parma e 936 per l'Università di Modena e Reggio Emilia verranno assegnati 60 crediti per Parma e 62 per Modena. Lo stesso attestato verrà inserito dal nostro Ordine e non comporterà nessun impegno da parte vostra.

Ricordiamo che per il triennio 2017/2019 il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente (partecipante a corsi ECM) almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale. La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza, autoapprendimento e tutoraggio pre-laurea

Ci teniamo a segnalarVi che potete tranquillamente inviarci la documentazione relativa ad esoneri, esenzioni ed autoapprendimento alla segreteria dell'Ordine, che provvederà all'inserimento sul sito del Cogeaps, alla mail : info@ordinefarmacisti.re.it o portarla presso i nostri uffici.

FARMACISTA PIU' – SESTA EDIZIONE : PRESENTAZIONE PROGRAMMA E PREMI



La sesta edizione di FarmacistaPiù si svolgerà a Milano nei giorni 4 e 5 ottobre 2019 presso la struttura congressuale MiCo e avrà come titolo : **CONOSCERE, INNOVARE EVOLVERE - strategie della professione per l'efficienza e la sostenibilità del sistema sanitario.**

Il programma preliminare dei lavori congressuali lo potrete consultare [cliccando qui](#)

FarmacistaPiù anche quest'anno ha previsto l'assegnazione dei seguenti premi:

PREMIO ALLO STUDIO GIACOMO LEOPARDI – con la finalità di evidenziare il valore delle competenze professionali ome presupposto per l'affermazione di ruolo e funzioni; possono concorrere gli autori di tesi di laurea in Farmacia o CTF, oppure di lavori scientifici a carattere monografico inerenti i temi indicati dal bando;
PREMIO ALLA SOLDARIETA' "COSIMO PICCINNO" – per celebrare le migliori iniziative di solidarietà realizzate da farmacisti in ambiti inerenti la professione farmaceutica
PREMIO ALL'INNOVAZIONE "RENATO GRENDENE" – per valorizzare e diffondere le migliori esperienze innovative, realizzate da farmacisti nell'ambito dell'esercizio della professione, che abbiano determinato benefici per i pazienti e/o il miglioramento dei livelli di governance del comparto.
PREMIO "OSVALDO MOLTEDO" – il premio intende onorare la memoria del Dott.Osvaldo Moltedo il cui impegno politico-professionale ha lasciato una traccia indelebile nell'intera famiglia dei Farmacisti italiani. Sono in corso di valutazione gli aspetti di dettaglio.

I bandi saranno consultabili dal 18/07 sul sito www.farmacistapiu.it nella "sezione premi" e gli interessati potranno presentare la propria candidatura entro il 16/06, seguendo l'apposita procedura online e le indicazioni contenute negli stessi bandi.

POSTER SCIENTIFICI

La sesta edizione di FarmacistaPiù, come nel passato, prevede anche un'area poste e position paper nella quali i farmacisti potranno esporre un lavoro tecnico-scientifico inerente la propria attività professionale. L'abstract del lavoro essere inviato a comitatoposter@farmacistapiu.it entro il 16/09/19 e sarà valutato dal Comitato Poster ai fini dell'accettazione. Entro il 30/09 l'autore riceverà una e-mail di conferma dell'accettazione per poter procedere con la realizzazione del poster, esposto poi durante il congresso in apposita area a ciò destinata. Seguirà a breve il programma definitivo.

DIREZIONE FARMACIA: CHIARIMENTI MINISTERIALI

Per opportuna conoscenza, si informa che il Ministero della salute, con nota 0035043-P-14/06/2019 (cfr. all. 1), a seguito di una richiesta di chiarimenti formulata dalla Federazione degli Ordini, ha fornito alcune indicazioni in merito alla direzione delle farmacie gestite in forma societaria.

In particolare, la scrivente, anche al fine di mettere gli Ordini territoriali nelle condizioni di poter fornire gli opportuni chiarimenti agli iscritti, aveva chiesto al Dicastero di esprimere il proprio orientamento sulla possibilità di ricorrere alla nomina un direttore con contratto di lavoro a tempo parziale e, in subordine, sulla possibilità per un farmacista di ricoprire tale posizione in più farmacie, ovvero di alternarsi con altri direttori affinché sia comunque garantita la presenza di un direttore per tutto l'orario di apertura dell'esercizio.

In proposito, il parere ministeriale chiarisce che *"l'attuale quadro normativo non è compatibile con forme contrattuali di affidamento dell'incarico di direttore che non ne garantiscano una presenza piena e ininterrotta o con la possibilità che una stessa persona ricopra tale assorbente ruolo in più farmacie, tanto più se si considera che, per effetto del recente intervento del legislatore, la compagine sociale di una società titolare di farmacia può essere costituita per intero da non farmacisti e che pertanto la figura del direttore di farmacia, responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, rappresenta, in tali casi, garanzia di professionalità e competenza nell'esercizio di farmacia."*

D'altra parte, evidenzia il Ministero, *"la legge 127/2017 se da un lato ha introdotto, tra l'altro, la significativa innovazione con riguardo alla possibilità che la direzione della farmacia di cui è titolare una società sia affidata anche ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità, che ne è responsabile, dall'altro non ha apportato modifiche sostanziali al ruolo del direttore di farmacia ed al rilievo che questi riveste nella conduzione professionale della farmacia; tanto che nel sopracitato articolo 7, comma 4, conferma l'estremo rigore con riferimento alle cause che consentono una sostituzione temporanea del direttore, equiparando, in tale ambito,*

quest'ultimo al titolare individuale. D'altro canto, anche l'art. 14 del DPR n. 1275 del 1991 recante il regolamento per l'esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico, nel prevedere i casi di sostituzione temporanea, dispone che il direttore della farmacia deve personalmente attendere alla direzione della farmacia ed alla conduzione economica della stessa. Previsione, questa, da leggere parallelamente con quella contenuta nel comma 1 dell'art. 11 della legge 362 del 1991 sulla base del quale il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia e nel primo comma dell'art. 119 del TULLSS che enuncia l'inscindibilità tra il farmacista-imprenditore e il farmacista-professionista."

[Clicca qui per scaricare la circolare completa](#)

BANDO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA



Sono aperti per l'anno accademico 2018/2019 i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia da parte dei laureati del corso di laurea magistrale (classe LM-13) e del corso di laurea specialistica (classe 14/S) in Farmacia e Farmacia Industriale e dei laureati dell'ordinamento antecedente al DM 509/99 in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, in possesso altresì di abilitazione professionale. La domanda di ammissione al concorso si effettua esclusivamente on line dal 01/07/2019 al 30/07/2019 ore 13.00 collegandosi al sito internet <http://www.esse3.unimore.it> e la prova scritta si svolgerà mercoledì 4/9/2019 alle ore 14,30 presso il Dipartimento di Scienze della Vita - Aula U1.2 - Primo Piano - Via Campi, 103 - Modena.

[Clicca qui](#) per scaricare il bando di concorso completo

PARERE RELATIVO ALLA POSSIBILITA' DI COLLOCARE IL LABORATORIO GALENICO DI UNA FARMACIA TERRITORIALE IN LOCALI ESTERNI ALLA STESSA

Trasmettiamo importante parere del Ministero della Salute del 30.05.2019 relativo alla possibilità di collocare il laboratorio galenico di una farmacia territoriale in locali esterni alla stessa

[Clicca qui per scaricare il parere del Ministero della Salute.](#)

ENPAF - RICONOSCIMENTO DELLA DOMANDA DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER DISOCCUPAZIONE

In base all'art. 19 del D.Lgs. 150/2015, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID Online) e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

Il suddetto sistema informativo unitario dell'ANPAL, risulta attualmente attivo.

Altra condizione particolarmente significativa introdotta dal decreto 150/2015, prevede che entro 30 giorni dalla data della dichiarazione presentata in via telematica, il disoccupato, allo scopo di confermare il Suo stato di disoccupazione, deve contattare il Centro per l'Impiego per la stipula **del patto di servizio (art. 20 del D.Lgs. 150/2015)**. A tal proposito, si evidenzia che la mancata presentazione alla convocazione del centro dell'impiego può comportare ai sensi dell'art. 21 del citato decreto, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione dalle liste anagrafiche presenti presso lo stesso centro dell'impiego.

Dunque, ai fini del riconoscimento della domanda di riduzione contributiva, viene chiesto all'iscritto farmacista di aggiungere anche una copia della dichiarazione di disponibilità lavorativa che sia confermata tramite vidimazione dal competente Centro per l'impiego. In alternativa potrebbe ritenersi utile anche una copia del patto di servizio,

in cui risulti anche la data di presentazione della DID telematica. Diversamente, l'Enpaf, su indicazione dell'impedimento per ottenere la suddetta documentazione, potrebbe procedere a conseguenti accertamenti presso il competente centro dell'impiego.

Si aggiunga che se entro 60 giorni dalla DID online non viene convocato dal Centro per l'Impiego, la normativa prevede che il disoccupato possa chiedere all'ANPAL le credenziali per la procedura telematica di profilazione.

Si segnala che i percettori di misure a sostegno del reddito non devono rendere la DID online sul portale dell'ANPAL, poiché la presentazione all'Inps di una domanda di NASPI, di DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata), equivale ad aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL.

Si noti che anche in quest'ultimo caso lo stato di disoccupazione deve essere confermato: entro 15 giorni dalla domanda di Naspi o DIS-COLL il soggetto, infatti, dovrà contattare il Centro Per l'Impiego per la stipula del patto di servizio (art. 21 D.Lgs. 150/2015). In questa ultimi ipotesi, almeno allo stato, si ritiene non necessario che la domanda venga vidimata dal competente centro per l'impiego.

[Clicca qui per scaricare la documentazione completa](#)

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DI ASSUNZIONE E DISMISSIONE COLLABORATORE, NOMINA E SOSTITUZIONE DIREZIONE

L'articolo 12 del DPR 1275/71 prevede che il Titolare della Farmacia debba comunicare alla Az.USL la data di assunzione e di cessazione dal servizio del personale laureato di cui inizia a valersi o ha cessato di valersi la Farmacia e l'eventuale sostituzione di Titolare e Direttore di società. Tali comunicazioni devono avvenire contestualmente all'inizio o alla cessazione del servizio o in caso di sostituzione di direzione e la mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa (Art.358 2^comma TULS) da 3 a 18 milioni/Lire.

Segnaliamo inoltre che di tale invio è utile ed importante **inviarne copia anche all'Ordine Professionale** ai fini della certificazione di servizio del farmacista collaboratore.

Rinviamo la modulistica da utilizzare per tali comunicazioni e Vi segnaliamo che la Farmacia deve provvedere direttamente e non tramite il consulente paghe all'invio al Servizio Farmaceutico dell'Asl, utilizzando l'indirizzo mail PEC: farmaceutico@pec.ausl.re.it e all'Ordine mail: info@ordinefarmacisti.re.it oppure ordinefarmacistire@pec.fofi.it

In accordo con la Dr.ssa Iori Elisa, Dipartimento Farmaceutico referente area Vigilanza, l'Ordine ha predisposto 4 moduli che possano facilitare i Vostri adempimenti, a cui deve essere apposta firma e timbro farmacia. Vi ricordiamo che per quanto riguarda l'invio della comunicazione di sostituzione direzione il Titolare/Direttore della Farmacia può assentarsi brevemente (anche per un intero giorno e fino a tre giorni consecutivi) per necessità personali, famigliari e organizzative, diversamente dal quarto giorno in poi è obbligatoria la notifica **all'Azienda USL e all'Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia**.

Qualora l'assenza per malattia abbia una certa durata temporale, Vi invitiamo ad allegare opportuna documentazione medica che comprovi l'effettivo stato di malattia da parte del Titolare/Direttore.

[Modulo per assunzione farmacista collaboratore](#)

[Modulo per dismissione farmacista collaboratore](#)

[Modulo per sostituzione direzione](#)

[Modulo per nomina direttore](#)

Gli stessi moduli potete trovarli sul nuovo sito dell'Ordine www.ordinefarmacisti.re.it/Farmacia/Moduli per comunicazione Azienda USL e Ordine

MODIFICA DATI ANAGRAFICI ISCRITTI ORDINE DI REGGIO EMILIA E CONSULTAZIONE PEC

In vista degli invii da parte di Enpaf dei Mav per i pagamenti dei contributi previdenziali e della quota dell'Ordine, rammentiamo a tutti gli iscritti **che è fondamentale comunicare ogni tipo di variazione anagrafica** (residenza, contatto telefonico, mail, mail pec) ai nostri uffici che provvederanno ad inoltrare la suddetta modifica all'Enpaf

oppure accedere al nostro sito www.ordinefarmacisti.re.it cliccare su area riservata logarsi e modificare autonomamente i dati variati.

Si ricorda inoltre che a seguito richiesta di attivazione da parte dei farmacisti iscritti all'Albo di Reggio Emilia di una casella di Pec **è doverosa la consultazione costante della stessa** in quanto potrebbe contenere notifiche di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento, intimazioni di pagamento, sanzioni ecc. Per coloro che utilizzano la pec assegnata dall'Ordine vi consigliamo di accedere scegliendo uno di questi due modi:

- 1) scaricare l'app "Aruba Pec Mobile" da un qualsiasi cellulare seguire le istruzioni per l'attivazione
- 2) entrare nel nostro [sito www.ordinefarmacisti.re.it/Farmacisti/PecFofi/Accesso mail Pec](http://www.ordinefarmacisti.re.it/Farmacisti/PecFofi/Accesso%20mail%20Pec)

L'iscritto ha la possibilità di consultare il sito di INIPEC Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata per cercare l'indirizzo di PEC di proprio interesse



CORSI FAD AZ.FCR

Desideriamo segnalare a tutti gli iscritti che sulla piattaforma raggiungibile all'indirizzo www.assofadfarm.com, è disponibile il corso FAD realizzato dal Servizio di Informazione e Documentazione Scientifica (SIDS) di FCR, in collaborazione con il provider OCM Comunicazioni. Il corso, che consente di conseguire **48 crediti formativi**, da qualche anno affronta anche tematiche più lontane dal sapere tradizionale del farmacista, per evitare che rimanga un "soggetto passivo" di fronte alla necessità di un continuo aggiornamento imposta soprattutto dall'immissione sul mercato di nuovi farmaci.

Questi gli argomenti del corso 2019 (**evento n.237-265323**) che sarà disponibile dal **17/06/2019**.

Formarsi per trasformarsi 2019: in vista delle nuove sfide professionali

- Analgesici stupefacenti nel trattamento del dolore
- Il farmacista e la cannabis per uso medico
- Osteoporosi post-menopausale. Quale ruolo per il farmacista

Per gli iscritti all'Ordine di Reggio Emilia il corso ha un costo di € 50 (anziché € 150). Si allega il modulo per trasmettere al SIDS i dati per l'iscrizione.

Per qualsiasi chiarimento contattare per mail sids@fcr.re.it o telefonare al n. 0522/543452

[Clicca qui](#) per scaricare l'informativa completa e il modulo di iscrizione

CORSI FAD FOFI

Accedendo al sito www.fadfofi.it sono disponibili per tutti i farmacisti 3 nuovi corsi fad:

TITOLO DEL CORSO	ATTIVO DAL	SINO AL	CREDITI
LE INTERAZIONI FARMACO-CIBO. UN RISCHIO SOTTOSTIMATO	30/07/2018	31/12/2019	10,5
GESTIONE NUTRACEUTICA DEL RISCHIO CARDIO E CEREBRO-VASCOLARE IN FARMACIA: DALLE DISLIPIDEMIE AI SINTOMI DEL PAZIENTE AFFETTO DA SCOMPENSO CARDIACO	30/07/2018	31/12/2019	4
FARMACISTI, VACCINI E STRATEGIE VACCINALI	30/07/2018	31/12/2019	10,5
PAZIENTE E CLEINTE: UNA CORRETTA INFORMAZIONE PER TRASFORMARE IL CROSS SELLING IN OPPORTUNITA' DI SALUTE	17/12/2018	17/12/2019	7
IL PAZIENTE CON DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE E IL FARMACISTA	17/12/2018	17/12/2019	10,5
INTERAZIONI TRA FARMACI E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE IN FARMACIA	17/12/2018	17/12/2019	5
IL FARMACISTA COME COUNSELOR	17/12/2018	17/12/2019	5
LA NORMATIVA DELLA RICETTA VETERINARIA – RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA	15/04/2019	31/12/2019	6

CORSI FAD ECM A DISTANZA

Con la presente Vi segnaliamo che anche per l'anno 2019 l'Ordine di Reggio Emilia, proseguirà la collaborazione con la Società Imagine, offrendoVi la possibilità di acquistare i corsi di formazione a distanza ad un prezzo a voi riservato di 12€ che da quest'anno andranno pagati direttamente ad Imagine Srl.

Si propongono di seguito i titoli dei **4 nuovi corsi FAD**, accreditati presso Age.na.s. (provider: Imagine srl, n° rif. 6) e realizzati da una Faculty di Docenti Formatori altamente qualificati:

1) VENDITA E DISPENSAZIONE DI MEDICINALI VETERINARI: APPROFONDIMENTO SUL NUOVO MODELLO DI RICETTA ELETTRONICA 15 crediti ECM

Paola Minghetti - Professore associato, Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Milano

Dott. Roberto Villa - Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare - Università degli Studi di Milano

2) DERMATOSI STAGIONALI: APPROCCIO SISTEMATICO A PATOLOGIE CUTANEE DA INSETTI, AGENTI MARINI, FITODERMATOSI E COMUNI DERMATOSI DA FREDDO E DA CALDO 10 crediti ECM

Dott. Luigi Gnechi - ASST SANGERARDOMONZA - Dirigente Medico Livello con alta specialità in Dermatologia pediatrica

3) SISTEMA IMMUNITARIO E NUTRIZIONE 15 crediti ECM

Dott.ssa Silvia Scaglioni - Medico Chirurgo specializzato in Pediatria e Endocrinologia

4) IL RUOLO DEL FARMACISTA DI COMUNITÀ NEL SUPPORTO AL PAZIENTE CON PATOLOGIE CRONICHE: L'ESEMPIO DEL DIABETE 15 crediti ECM

Dott. Enrico Keber - Farmacista e ricercatore SIFAC, Società Italiana di Farmacia Clinica

L'offerta formativa include inoltre i seguenti corsi FAD ECM che proseguono dal catalogo 2018:

1) ASSOCIAZIONE FARMACI-NUTRACEUTICI NELLE PATOLOGIE DISMETABOLICHE 10 crediti ECM

Prof. Alberto Martina - Dipartimento di scienze del farmaco, Università di Pavia

2) PROTEGGIAMO LA SALUTE CON CORRETTE SCELTE ALIMENTARI: FOCUS SUGLI ZUCCHERI 15 crediti ECM

Dott.ssa Silvia Scaglioni - Medico Chirurgo specializzato in Pediatria e Endocrinologia

3) ECZEMI E DERMATITI: RICONOSCIMENTO CLINICO E TRATTAMENTO IN FARMACIA 15 crediti ECM

Ambra Pedrazzini - Farmacista clinico

4) FARMACI BIOTECNOLOGICI: ASPETTATIVE E PECULIARITÀ 15 crediti ECM

Paola Minghetti - Professore associato, Facoltà Farmacia Università degli Studi di Milano

Alberto Corsini - Direttore del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Università degli Studi di Milano

Tutti i corsi saranno online su <http://ordini.ecmadistanza.it> e avranno scadenza il 31/12/2019

CORSO "PREPARAZIONI GALENICHE PER USO ESTERNO E DERMOCOSMETICHE ALLESTIBILI CON E SENZA RICETTA MEDICA" DEL 28/29 SETTEMBRE – FIRENZE

Corso riservato ai farmacisti, organizzato da Bresciani "Scienza ed Arte nella Formazione".

Corso sulle tecniche e procedure relative delle preparazioni galeniche per uso esterno e dermo-cosmetiche allestibili con e senza ricetta medica.

Il corso è inoltre rivolto ai farmacisti interessati al laboratorio di produzione cosmetica. Con riferimenti al "Regolamento CE 1223/2009", notifica telematica sul Cosmetic Products Notification Portal, Valutazione della Sicurezza e redazione del Product Information File.

Corso pratico con la realizzazione in laboratorio di formulazioni, nel rispetto delle NBP e del Reg. UE 1223/2009 per i prodotti cosmetici.

Docenti: Dr. F. F. Bettiol, Dr. F. Fumo, Dr. M. Bresciani.

Orario: Sabato 14–19 Domenica 9–18 durata 15 ore.

Sede: Laboratori Liceo Scientifico Statale "A. Gramsci" Via del Mezzetta 7, Firenze

Quota di iscrizione: € 350 esente IVA

La quota comprende: il materiale didattico, il "Manuale delle Preparazioni Galeniche" i coffee break e la colazione di lavoro della Domenica.

I partecipanti sono coperti da specifiche polizze assicurative incluse nella quota.

Programma

Sessioni teoriche

- Preparati officinali per uso esterno, con riferimenti alle fonti normative, Farmacopee e Formulare ufficiali dell'UE. Preparazioni fitoterapiche con, riferimenti alla Farmacopea Omeopatica Tedesca.

- Il laboratorio per la produzione di prodotti cosmetici: legislazione, struttura, strumentazione. Notifica Telematica su CPNP. Collegamento e notifica dei prodotti cosmetici: pagina iniziale e dettagli del prodotto, "formulazione quadro", o formulazione con "range" o "esatte". Redazione della "Valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico", Redazione del "Product Information File". Norme di Buona Fabbricazione dei Prodotti Cosmetici (ISO 22716).

- Le profumazioni, i coloranti e i conservanti ammessi nel preparato cosmetico, i metodi di scelta.

- Sessioni pratiche

Geli, Emulsioni Gel, Lipogeli, Creme, Emulsioni consistenti e fluide, Paste, Dentifrici, Unguenti, Soluzioni e Collutori.

[Clicca qui per scaricare il programma e la scheda di iscrizione](#)

CORSO DI PERFEZIONAMENTO "LA CANNABIS MEDICINALE: ASPETTI AGROPRODUTTIVI-BOTANICI-MEDICI-LEGALI E SOCIALI"

Per opportuna conoscenza e a fini di divulgazione, si informa che presso l'Università degli studi di Padova – Dipartimento di Neuroscienze – si terrà un corso di perfezionamento dal titolo "La Cannabis medicinale: aspetti agroproduttivi-botanici-medici-legali e sociali" - Direttore del corso Prof. Gastone Zanette" – durata annuale - scadenza termine di presentazione domande di partecipazione: 3/10/2019. Per consultare il programma completo [cliccare qui](#)

SCUOLA DI MEDICINA OMEOPATICA DI VERONA

Vi segnaliamo che la Scuola di Medicina Omeopatica di Verona ha presentato le attività che proporrà per l'Anno Accademico 2019/2020. [Cliccando qui](#) potete visionare il programma completo di corsi e seminari oppure consultare il loro sito www.omeopatia.org